

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2886

DEL 06/05/2015

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 214 “Pagamenti agroambientali”, Az. 1 “Agricoltura biologica”. Accoglimento ricorso gerarchico ditta xxxxxxxx xxxxxxxx (Cuua: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis. 214, "Azione 1 - "Agricoltura biologica", Annualità 2013;

PREMESSO che in data 02/07/2013 il sig. xxxxxxxx xxxxxxxx ha presentato domanda di adesione alla misura in oggetto per l'annualità 2013;

PREMESSO che, con nota prot. 11246 del 17/02/2014 il CAA mandatario, per conto della Ditta, ha trasmesso ad Argea una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara che *“con riferimento alla domanda in oggetto, erroneamente non sono state riportate a premio le particelle in agro di Senis*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2886

DEL 06/05/2015

F. 2 mappali 50-54-59, e pertanto chiede la correttiva con l'inserimento delle medesime superfici a premio”;

PREMESSO che, con nota n. 37766 del 12/05/2014, l'Ufficio Istruttore ha comunicato alla Ditta e al CAA mandatario, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza con le seguenti motivazioni: 1. la domanda di modifica sarebbe dovuta eventualmente essere rilasciata dal CAA mandatario sul portale SIAN, entro il 31 maggio 2013; 2. la ditta nel 2011 dichiarava a premio anche le particelle 37 e 39 ricadenti nel f. 2 del comune censuario di Senis. Dette particelle non figurano nella domanda 2012 e in quella del 2013. Tale irregolarità darebbe luogo ad un recupero delle somme indebitamente percepite; 3. la Ditta non ha assoggettato al sistema di controllo di cui al Reg. CE 834/2007 la particella n. 59 del f. 2 del comune di Senis, in data antecedente alla presentazione della domanda di Aiuto/pagamento del 2011, nonostante la stessa, come da fascicolo aziendale regolarmente validato, fosse condotta dalla Ditta già dal 28/04/2011. Pertanto, poichè la particella 59 è stata solo recentemente effettivamente assoggetta al sistema di controllo mediante notifica del 20/02/2014, la domanda di Aiuto non sarebbe ammissibile e ciò comporterebbe la decadenza totale con recupero delle somme precedentemente erogate più gli interessi legali. Alla Ditta è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie. La Ditta non ha riscontrato il suddetto preavviso;

PREMESSO che, con nota n. 58587 del 03/07/2014, notificata alla Ditta il 09/07/2014, l'ufficio istruttore ha comunicato la conclusione del procedimento di decadenza totale della domanda con le stesse motivazioni del preavviso;

PREMESSO che, in data 18/08/2014, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto rigetto adducendo che: *“la particella 59 (figlia) del foglio 2 in Comune di Senis di ha 9.84.79 è stata a suo tempo generata in seguito a soppressione*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2886

DEL 06/05/2015

e accorpamento delle particelle 53 e 48 del foglio 2 le quali risultavano regolarmente assoggettate a sistema di controllo e pertanto in notifica di variazione presentata il 28/02/2012. Le particelle 53 e 48 a loro volta derivano dalla soppressione delle particelle 37 e 39 presenti nella prima notifica presentata il 12/05/2011. Pertanto, alla luce delle su esposte motivazioni emergerebbe, che essendo la particella 59 derivante da precedenti frazionamenti e 4 accorpamenti, le cui particelle madri ora soppresse, erano state comunque regolarmente notificate e come tali quindi condotte secondo i dettami del Reg. (ce) 834/2007, con la presente chiede che la domanda venga resa ammissibile e contestualmente si proceda alla conclusione dell'attività istruttoria”;

CONSIDERATO che la Ditta non ha riscontrato il preavviso di rigetto;

CONSIDERATO che a seguito di variazioni e frazionamenti catastali alcune particelle aziendali, già assoggettate al metodo biologico alla data di presentazione della domanda, hanno subito una variazione catastale e sono state soppresse per accorpamento;

CONSIDERATO che in fase di ricorso gerarchico la Ditta ha presentato la documentazione (Visure catastali, notifiche attività con metodo biologico) da cui si evince che alla data di presentazione della domanda tutta la superficie aziendale era assoggetta al sistema biologico di cui al Reg. CE 834/2007;

RITENUTO accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale dell'Oristanese, presentata con nota n. 8128 del 08/10/2014;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2886

DEL 06/05/2015

DETERMINA

- ART.1** di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta **xxxxxxx xxxxxxxxx**
(Cuaa:xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla ditta interessata;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nel sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba